

**Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti minori (forfettari/minimi) ed agli Enti no profit dal prossimo 1° luglio 2022.**

**Anticipo delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di credito e di debito.**

La bozza di decreto PNRR 2, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 aprile, introduce importanti novità per i titolari di partita iva:

- Estensione, a partire dal prossimo 1° luglio 2022, dell'obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti che applicano i regimi minori (regime di vantaggio - regime forfettario), alle associazioni sportive dilettantistiche ed a tutti gli enti del terzo settore;
- Anticipo, al prossimo 30 giugno 2022 (in luogo del 1° gennaio 2023), dell'introduzione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di credito e di debito.

Anche se ad oggi i rappresentanti di diverse categorie hanno iniziato un serrato pressing affinché l'esecutivo posticipi l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica al 1° gennaio 2023, è opportuno arrivare preparati al prossimo 1° luglio.

### ***Estensione dell'obbligo della fattura elettronica***

L'art. 15 della bozza di decreto PNRR 2 estende, a partire dal 1° luglio 2022, l'obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti sinora esonerati, quali:

1. i soggetti passivi che rientrano nel **regime di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
2. i soggetti passivi che applicano il **regime forfettario** (art. 1, da 54 a 89, legge N. 190/2014);
3. le **associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore** che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai sensi della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

L'attuale bozza di decreto non prevede eccezioni. **E' stato tuttavia introdotto un esonero, valido fino al prossimo 31 dicembre 2023, per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a 25mila euro.**

Il riferimento all'anno precedente dovrebbe portare ad escludere dall'obbligo coloro che hanno aperto (o apriranno) la partita iva nel corso dell'anno 2022 optando per il regime forfettario.

Ai fini di garantire gradualità all'adempimento, la norma prevede che, **per il terzo trimestre 2022, le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano qualora la fattura sia emessa (in formato elettronico) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Anche i contribuenti in regime forfettario/di vantaggio e gli enti del terzo settore, dovranno quindi dotarsi di uno specifico software per la predisposizione delle fatture in formato elettronico, l'invio delle stesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e la relativa conservazione sostitutiva a norma.

La tradizionale imposta di bollo da 2 euro, che devono scontare i contribuenti in regime forfettario/di vantaggio in relazione alle fatture di importo pari o superiore ad 77,47 euro, verrà versata trimestralmente in modalità virtuale attraverso il modello F24.

E' opportuno ricordare che, ancora con riferimento all'anno 2022, per tutti gli operatori sanitari che fatturano prestazioni sanitarie direttamente a privati cittadini, vige il divieto di utilizzo della fattura elettronica.

Per gli operatori sanitari, quindi, potrebbe prospettarsi una doppia fatturazione cartacea/elettronica che provocherà alcune complicazioni di carattere amministrativo. In particolare:

1. per le **prestazioni di carattere sanitario la cui fattura viene emessa direttamente al privato cittadino, vige l'obbligo di emissione della fattura in formato cartaceo (divieto di utilizzo della fattura elettronica);**
2. per le **prestazioni di carattere non sanitario la cui fattura viene emessa direttamente al privato cittadino, vige l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico;**
3. per le **prestazioni di carattere sanitario e non sanitario, la cui fattura viene emessa a strutture, enti e società** (quindi a soggetti diversi dai cittadini fruitori della prestazione), **vige l'obbligo di fattura elettronica.**

#### ***Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti tramite carte di credito e di debito***

La bozza del decreto PNRR 2 anticipa al prossimo 30 giugno 2022 la decorrenza della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che non accettano i pagamenti mediante carte di credito o di debito.

L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di credito o di debito, introdotto inizialmente dal D.L. n. 179/2012, è entrato ufficialmente in vigore solo a partire dal 30 giugno 2014.

Fino ad oggi, tuttavia, non ha ancora avuto una vera e propria efficacia vincolante poiché la sanzione prevista in caso di inadempimento non è mai entrata in vigore. Tale sanzione sarebbe dovuta partire dal prossimo 1° gennaio 2023.

Il decreto PNNR 2 ne anticipa la decorrenza al 30 giugno di quest'anno. Da tale data, quindi, nei casi di mancata accettazione di un pagamento (di qualsiasi importo) effettuato mediante carta di credito o di debito, si applica nei confronti del professionista o dell'impresa la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per esempio, in caso di mancata accettazione di un pagamento dell'importo di 200 euro con carta di credito o di debito, la sanzione amministrativa è pari a 38 euro (30 euro più il 4% di 200).